

Trascrizioni dei matrimoni tra persone dello stesso sesso: le risposte alle domande più frequenti

Con questa nota in forma di domande e risposte Rete Lenford intende offrire un'informazione più immediata intorno al tema della trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Già all'indomani della decisione del Tribunale di Grosseto Rete Lenford ha preparato e diffuso un parere per spiegare le ragioni giuridiche che obbligano a trascrivere tali matrimoni, che si può leggere sul sito dell'Associazione (http://www.retelenford.it/node/956). In estate, inoltre, la Rete ha preparato un altro parere critico sulle scelte operative adottate con la delibera del Sindaco di Napoli, che si può leggere sul sito dell'Associazione (http://www.retelenford.it/node/992).

Con la presente nota si vuole offrire un ulteriore contributo a sostegno delle coppie che vogliano trascrivere il loro matrimonio celebrato all'estero e di chi li sostiene.

Rete Lenford è attivamente impegnata a dare supporto tecnico a Sindaci e Comuni che hanno deciso di trascrivere e sostiene le coppie impegnate davanti ai tribunali di Milano e Pesaro e alla Corte d'Appello di Firenze, la cui decisione è stata presa il 23 settembre 2014.

È vero che per la trascrizione del matrimonio il Sindaco o il Comune istituiscono un registro?

No, è falso. La trascrizione avviene nel registro dello stato civile dove vengono trascritti anche i matrimoni contratti all'estero da persone di sesso diverso e dove sono riportati tutti i dati che riguardano lo status delle persone.

Né il Sindaco né il Comune hanno il potere di istituire un registro per la trascrizione dei matrimoni.

Non bisogna commettere l'errore di confondere il registro dello stato civile con i registri per le coppie di fatto istituiti da alcuni Comuni. Questi ultimi registri hanno una funzione diversa, per lo più politica e simbolica, e sono istituiti dai Comuni nei limiti delle loro competenze, ma al di fuori degli uffici e delle funzioni anagrafiche e di stato civile.

Il registro dello stato civile, invece, è gestito a livello comunale dal Sindaco, ma è un registro istituto dallo Stato.

Che ruolo ha il Sindaco nella trascrizione dei matrimoni?

Il Sindaco è l'ufficiale di stato civile poiché esercita una funzione che lo Stato gli affida come primo cittadino. Sui registri statali (stato civile e anagrafe) la competenza è solo del Sindaco e non degli altri organi politici del Comune.

Il Sindaco generalmente delega le funzioni di ufficiale di Stato civile a funzionari inseriti nell'organizzazione del Comune. Tuttavia, pur delegando, il Sindaco non si spoglia di tali funzioni e, infatti, egli può procedere anche direttamente a trascrivere i matrimoni nel registro. Va ricordato, inoltre, che gli operatori dello stato civile godono di autonomia e sono responsabili in proprio delle



trascrizioni e iscrizioni che effettuano nel registro. Per tale ragione qualora un dipendente dello Stato civile decida di non trascrivere un matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, la trascrizione potrà in ogni caso essere fatta direttamente dal Sindaco o un altro/un'altra suo/a collega dell'ufficio.

È necessario che il Sindaco adotti una delibera per la trascrizione? Può farlo?

Come già detto, il Sindaco esercita un ufficio per conto dello Stato e si limita ad applicare la legge. In materia di stato civile il Sindaco non ha un potere direttivo pertanto non può adottare ordinanze. Il potere direttivo compete al Ministero dell'interno. Inoltre, abbiamo già ricordato che i dipendenti dello stato civile hanno autonomia nello svolgimento delle loro funzioni.

Considerato il valore politico che hanno assunto i provvedimenti con cui i Sindaci hanno deciso di trascrivere matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, sarebbe consigliabile che questi fossero adottati come nota o comunicazione ai dipendenti dello stato civile, anche al fine di rendere tutti edotti dell'orientamento dell'amministrazione comunale in materia.

Tuttavia, il Sindaco può procedere alla trascrizione dei predetti matrimoni senza adottare alcun tipo di provvedimento, dal momento che la trascrizione risponde all'adempimento di un obbligo di legge. La stessa regola vale per i dipendenti dello stato civile che possono procedere alla trascrizione dei matrimoni senza attendere indicazioni dai loro Sindaci.

Le delibere dei Sindaci di Napoli e di Bologna presentano alcune differenze. Questo vuol dire che ogni Comune può trascrivere a modo suo?

No, le modalità di trascrizione sono uniformi su tutto il territorio nazionale. La delibera del Sindaco di Napoli, purtroppo, contiene un errore vistoso perché richiede ai dipendenti dello stato civile di procedere alla trascrizione ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento di stato civile. L'errore consiste nel fatto che la trascrizione di cui all'articolo 19 è possibile soltanto quando si tratti di un matrimonio contratto all'estero da due cittadini stranieri, ma mai quando è tra due cittadini italiani o tra un italiano e uno straniero. Di tale disposizione non si può inoltre fare applicazione analogica poiché è una disposizione speciale e quindi si applica solo al caso da essa previsto.

La trascrizione del matrimonio tra cittadini italiani o tra un italiano e uno straniero è possibile solo ai sensi degli articoli 10 e 16 del Regolamento dello stato civile.

Sugli errori della delibera del Sindaco di Napoli Rete Lenford ha scritto un parere che è consultabile sul sito dell'associazione.

Per ottenere la trascrizione è sufficiente che presentiamo il certificato di matrimonio all'ufficio dello stato civile?

Sì, ma è necessario che il certificato sia idoneo per la trascrizione in Italia, trattandosi di un atto rilasciato da un'autorità straniera. Per avere la prova che quello è effettivamente il certificato di un matrimonio valido sono richieste alcune formalità che cambiano a seconda delle convenzioni sottoscritte dallo stato in cui ci si sposa.

Si possono presentare almeno quattro situazioni diverse:



- 1) matrimonio contratto in un paese sottoscrittore della convenzione di Atene del 1977: il certificato va presentato allo stato civile con traduzione in italiano asseverata in Tribunale o dagli stessi ufficiali di stato civile. Ciò dovrebbe valere per Lussemburgo, Olanda e Portogallo;
- 2) matrimonio contratto in un paese sottoscrittore della convenzione di Vienna del 1976: il certificato di matrimonio va richiesto su modello plurilingue nel paese della celebrazione e presentato allo stato civile italiano senz'altra formalità. Ciò dovrebbe valere per Belgio, Francia, Lussemburgo, Spagna. Anche il Lussemburgo ha sottoscritto questa convenzione, ma nei rapporti con l'Italia dovrebbe prevalere la convenzione di Atene 1977;
- 3) matrimonio contratto in un paese sottoscrittore della convenzione dell'Aja del 1961: il certificato va fatto "apostillare" dall'autorità competente nel paese della celebrazione. Solo dopo avere ottenuto l'apostille, il certificato va tradotto in italiano (con asseverazione in Tribunale o fatta dagli stessi ufficiali di stato civile a cui si presenta il certificato da trascrivere. Ciò dovrebbe valere per Argentina, Inghilterra, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Sud Africa, Uruguay. Anche il Portogallo ha sottoscritto questa convenzione, ma nei rapporti con l'Italia dovrebbe prevalere la convenzione di Atene 1977;
- 4) matrimonio contratto in altri paesi: è necessaria la legalizzazione. Il certificato va portato all'autorità consolare italiana nel paese di celebrazione del matrimonio e fatto legalizzare insieme con la traduzione. In seguito il certificato può essere portato al Comune per la trascrizione. Ciò dovrebbe valere per Brasile e Canada.

Si precisa che la precedente ricognizione è stata fatta solo sui Paesi nei quali ad oggi è possibile sposarsi e che è opportuno verificare sempre la correttezza delle informazioni fornite.

In conclusione, nel caso in cui non si abbia il certificato rilasciato secondo le modalità indicate o, dove occorrono, apostille, traduzione o legalizzazione, lo stato civile può rifiutarsi legittimamente di procedere alla trascrizione.

È bene ricordare che la trascrizione va fatta nel Comune di residenza di entrambi o di almeno uno dei coniugi.

È vero che la trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero è solo simbolica?

No, è falso. La trascrizione è un atto pubblico eseguito nel rispetto della legge, di cui produce gli effetti tipici.

Quando un matrimonio viene celebrato all'estero è esistente e valido se rispetta le leggi del Paese di celebrazione e può essere trascritto in Italia se non è contrario all'ordine pubblico.

L'effetto tipico del matrimonio è far sorgere tra le parti quella relazione giuridica che si chiama coniugio. La produzione di questo effetto non è legata alla trascrizione, ma è determinata dalla legge applicabile al rapporto matrimoniale. Nel caso di matrimonio tra persone dello stesso sesso residenti in Italia, la legge è quella italiana. In base alla legge del nostro Paese, due persone dello stesso sesso in nessun caso possono essere considerate coniugate.

La celebrazione di quel matrimonio però può avere una diversa rilevanza sul piano giuridico da due punti di vista: 1) quello nazionale, in quanto rende più agevole la prova dei presupposti per chiedere



la tutela di interessi omogenei a quelli delle coppie coniugate eterosessuali, in base a quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138/2010; 2) quello sovranazionale, in quanto in tutti i Paesi in cui il matrimonio è aperto anche alle coppie dello stesso sesso, anche due cittadini italiani che hanno contratto matrimonio potranno essere considerati coniugi.

Quindi la trascrizione anche in questo caso ha una **funzione di pubblicità** perché rende noto che una persona ha contratto matrimonio.

Inoltre, la trascrizione ha una **funzione certificativa** in quanto consente a chi ha trascritto o a terzi di poter chiedere un certificato che attesti l'esistenza di un matrimonio.

Senza la trascrizione, le coppie dello stesso sesso che hanno contratto matrimonio all'estero non potrebbero ugualmente chiedere di essere tutelate?

In assenza di una trascrizione, in occasione della quale un pubblico ufficiale controlla la sussistenza di un matrimonio valido celebrato all'estero una volta per tutte, le coppie dello stesso sesso sposate all'estero dovrebbero produrre l'originale del certificato di matrimonio ogni volta che richiedono il godimento di un diritto connesso al matrimonio. Ma tale certificato straniero andrebbe richiesto ogni volta allo Stato straniero di celebrazione, andrebbe apostillato e poi tradotto, oppure andrebbe legalizzato. In pratica l'esercizio dei diritti connessi al matrimonio, in Italia e all'estero, sarebbe più difficile, oneroso e incerto.

La cittadinanza europea ha una qualche rilevanza nel caso del matrimonio celebrato all'estero tra due persone dello stesso sesso?

Sì, la cittadinanza europea è rilevante. Se è vero che nell'ordinamento italiano il matrimonio same sex è riconosciuto valido ed esistente, ma non produttivo di effetti, non può dirsi lo stesso per l'ordinamento europeo. Nell'Unione europea il matrimonio same sex è produttivo di effetti nelle materie di competenza dell'Unione.

Quindi, in definitiva, qual è l'utilità di trascrivere un matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero?

La trascrizione nei registri dello stato civile consente, alle coppie dello stesso sesso sposate all'estero di poter dare pubblicità al loro matrimonio e di ottenerne la relativa certificazione tutte le volte che intendono esercitare, in Italia e all'estero, un diritto loro spettante in base alle leggi dell'Unione europea o tutti i diritti e doveri del matrimonio nei paesi UE o extra-UE dove è riconosciuto pienamente l'efficacia del matrimonio tra persone dello stesso sesso.

Basta la trascrizione o c'è bisogno di qualche altro passaggio burocratico?

Ai sensi del Regolamento di stato civile, il matrimonio dovrà essere trascritto e annotato a margine dell'atto di nascita.

Sul punto si possono avere due differenti punti di vista.



A favore dell'annotazione sui registri dello stato civile e della conseguente modificazione dello stato civile della persona da celibe o nubile a coniugato, occorre considerare che l'acquisto dello status coniugale prodottosi all'estero non solo è espressione dell'esercizio di un diritto fondamentale della persona, ma concorre altresì alla definizione della identità personale dei soggetti coinvolti. Non è coerente con tale premessa immaginare che due cittadini italiani dello stesso sesso siano considerati coniugi nei Paesi in cui è possibile contrarre validamente matrimonio tra persone dello stesso sesso e, invece, nubili o celibi in Italia.

A favore dell'annotazione sui registri dello stato civile a margine dell'atto di nascita della circostanza che la persona ha contratto matrimonio all'estero con una persona del suo stesso sesso, senza una conseguente modificazione dello stato civile dell'interessato, bisogna considerare che il matrimonio celebrato all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso – secondo le statuizioni della Corte di cassazione – non è idoneo a produrre l'effetto tipico del matrimonio nel nostro Paese, ossia il sorgere dello status coniugale con le relative tutele e i relativi diritti e doveri. Ciò non di meno, con l'annotazione a margine dell'atto di nascita della circostanza che l'interessato ha contratto matrimonio all'estero con una persona del suo stesso sesso, l'Ufficiale dello stato civile si limiterebbe a dare pubblicità ad una notizia senza prendere posizione sulle conseguenze giuridiche del negozio matrimoniale celebrato all'estero.

Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso di due coppie che avevano chiesto la trascrizione, mentre le procure competenti hanno impugnato la trascrizione fatta dal Sindaco di Fano e fatto ricorso contro la sentenza del Tribunale di Grosseto. Come è possibile?

È vero, ci sono state due pronunce di rigetto del Tribunale di Milano, ma contro di esse è stato presentato appello. Tra un po' si avrà la pronuncia del Tribunale di Pesaro, mentre c'è già stata quella della Corte di appello di Firenze. Rispetto al Tribunale di Milano possiamo solo dire che i giudici si sono limitati a prendere in considerazione il problema dell'efficacia secondo il diritto italiano del matrimonio same sex, senza considerare la rilevanza della trascrizione, in Italia e all'estero, in base al diritto dell'Unione europea, in stretta aderenza alla sentenza della Corte di cassazione 4184 del 2012. Invece, nel caso di Grosseto e di Fano, si tratta di un intervento della procura che ritiene illegittima la trascrizione. Nel caso di Grosseto, la Corte di appello di Firenze ha annullato il decreto rinviando gli atti al Tribunale di Grosseto che dovrà pronunciare una nuova sentenza. La ragione di questa decisione è di tipo procedurale, in quanto la Corte di appello ha ritenuto che in primo grado il ricorso sia stato notificato al Comune nella persona del sindaco, mentre avrebbe dovuto essere notificata al sindaco in qualità di ufficiale di Governo. Semplificando vuol dire che era lo Stato a dover essere chiamato in causa e non il Comune in quanto la competenza sullo stato civile è dello Stato. Essendoci questa ragione procedurale che in appello non si può sanare, i giudici non sono entrati nel merito, limitandosi – appunto- a restituire la causa al tribunale. Nel caso di Fano, invece, auspichiamo che il Tribunale valuti le ragioni di diritto a favore della legittimità della trascrizione dei matrimoni same-sex.

Facciamo notare comunque, che nei casi di Grosseto e di Fano, per la prima volta non sono i cittadini omosessuali a pretendere in Corte un loro diritto, ma lo Stato italiano per mezzo delle



Procure della Repubblica agisce in giudizio per sancire la loro esclusione giuridica dall'istituto del matrimonio.

Di fronte a tale pretesa ove i giudici italiani saranno sordi alle ragioni delle cittadine e dei cittadini omosessuali, non resterà che ricorrere alla Corte europea dei diritti umani, come nel caso deciso dalla sentenza della Cassazione 4184 del 2012, che Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford sta patrocinando davanti alla predetta Corte.

Infine, occorre ricordare che le sentenze di Milano non precludono la trascrizione presso il Comune di Milano o altri Comuni italiani perché le sentenze vincolano soltanto le parti del processo in cui sono pronunciate.

Avvocatura per i Diritti LGBTI – Rete Lenford